



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PR FESR Liguria 2021-2027. Approvazione bandi "Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi" e "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" attuativi dell'Azione 1.3.4 e schema di Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. (Spesa: Euro 2.012.612,09).
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Unità organizzativa Competitività
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Gloria DONATO
Responsabile Procedimento	Fabio GENTILUOMO
Soggetto Responsabile	Gloria DONATO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 29 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
 - Registrazioni contabili
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale e il fondo di coesione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di partenariato con l'Italia;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 7329 final del 10.10.2022 che approva il "Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Liguria in Italia.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1093 del 14 novembre 2022, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;
- la dgr n. 803 del 5 agosto 2022 con la quale si approva l'applicazione alla programmazione PR FESR 2021– 2027 alle disposizioni adottate per la programmazione POR FESR 2014 – 2020;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 6.3.2024 recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7329 che approva il programma "Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Liguria in Italia;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2026) 1424 del 4.3.2026, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7329 che approva il "Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Liguria in Italia CCI 2021IT16RFPR009;

ATTESO che il PR FESR Liguria si articola in 3 assi prioritari di interventi che attivano 3 obiettivi di policy:

- OP1 – Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- OP2 – Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso

un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;

- OP5 – Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali;

CONSIDERATO che nell'ambito OS 1.1 è prevista l'azione 1.3.4 “Progetti di investimento delle imprese che operano sfruttando e valorizzando economicamente gli attrattori culturali e naturali della Regione”;

VISTI i “Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni” per il programma regionale Liguria FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 01.12.2022, e specificatamente quelli riferiti all'Azione 1.3.4;

VISTI altresì:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- in particolare:
 - l'art. 1 recante “Principio del risultato” l'art. 2 recante “Principio della fiducia” e l'art. 3 recante “Principio dell'accesso al mercato” i quali informano l'esercizio dell'azione amministrativa in materia di affidamenti in house;
 - l'art. 7 recante “Principio di auto-organizzazione amministrativa” il quale legittima la Pubblica Amministrazione ad affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei citati principi di cui agli artt. 1,2,3;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), che prevede all'art. 28 la possibilità per il Titolare del trattamento dei dati personali di nominare il Responsabile esterno, il quale effettua uno o più trattamenti di dati personali per conto del Titolare;

DATO ATTO

- che Regione Liguria, con legge regionale n. 48 del 28/12/1973, ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A., quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, che può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia e svolge, tra le altre, attività finalizzate alla gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

- che Regione, nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, si avvale di F.I.L.S.E. S.p.A. quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello dell'"in house providing" con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 9/10/2008;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 09/10/2008 che ha approvato gli schemi di convenzionetra Regione Liguria e le società in house, ai fini dell'esercizio del controllo analogo;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1008 del 30/11/2017 che ha dato atto che F.I.L.S.E. S.p.A. opera in regime di "in house providing" e ha approvato direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate da Regione Liguria operanti in regime di "house providing";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 31/10/2018 avente ad oggetto "disposizioni in merito all'art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante codice dei contratti pubblici" con la quale si dispone, al fine di tutelare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che, nelle more dell'espletamento dell'incarico di effettuare un benchmarking dei costi e della qualità dei servizi che Regione Liguria affida alle proprie società in house, le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house in un'ottica di continuità dell'azione amministrativa a tutela degli interessi generali del territorio;

CONSIDERATO che l'articolo 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 dispone che l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 8 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 definisce come organismo intermedio "un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità";

CONSIDERATO che con deliberazione n. 984/2023, la Giunta regionale:

ha designato F.I.L.S.E. S.p.A. quale Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione delle azioni 1.3.4 e 1.3.7 del PR Liguria FESR 2021-2027, approvando lo schema di Accordo tra l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 e F.I.L.S.E. S.p.A., a cui ha fatto seguito la sottoscrizione tra le parti in data 21/12/2023;

ha stabilito di provvedere, attraverso successivi provvedimenti, all'approvazione di specifiche convenzioni tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative delle singole misure attivate e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;

VISTO l'Argomento di Giunta n. 88 del 19/03/2026 con il quale la Giunta regionale ha condiviso l'integrazione della programmazione semestrale 2026 delle misure attuative del Pr Fesr Liguria 2021 – 2027 definita con provvedimento n. 547/2025, mediante l'inserimento, tra le altre, delle misure attuative dell'Azione 1.3.4 Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi con una dotazione di euro 750.000,00 e Interventi a sostegno dell'attrazione di progetti audiovisivi con una dotazione di euro 1.000.000,00, dando mandato agli Uffici del Dipartimento Sviluppo Economico di procedere a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi;

RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dal soprarichiamato atto n. 88/2026 merito all'attivazione delle due misure attuative dell'Azione 1.3.4, procedendo all'adozione dei seguenti bandi - allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - attuativi della sopraindicata azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027;

“Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” (Allegato 1);

“Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive” (Allegato 2);

RITENUTO di assegnare ai sopra indicati bandi, le seguenti risorse finanziarie:

€ 750.000,00, corrispondente alla dotazione finanziaria del bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi”;

€ 1.000.000,00, corrispondente alla dotazione finanziaria del bando “Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive”;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 15/12/2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante “Codice degli incentivi in attuazione dell’articolo 3, comma 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

DATO ATTO altresì che si procederà alla sottoscrizione di un Accordo per la nomina del responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - n. 679/2016 – GDPR, redatto sulla base degli schemi approvati con DGR n. 469 del 2020;

SENTITE nell’ambito del partenariato del P.R., le Associazioni di categoria;

RITENUTO di attivare per il presente bando la procedura informatizzata on-line per la presentazione delle domande di agevolazione;

RITENUTO altresì di procedere:

- all’impegno delle risorse finanziarie a favore di FIL.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per l’importo complessivo di € 1.750.000,00 di cui € 750.000,00 quale dotazione finanziaria del bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” e € 1.000.000,00 quale dotazione finanziaria del bando “interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive” attuativi dell’azione 1.3.4 del PR FESR Liguria 2021-2027, sui capitoli di bilancio di previsione 2026-2028, relativi al PR FESR 2021-2027 – numeri 9432 “TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI FONDI PROVENIENTI DALL’UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’”, 9433 “TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’” e 9434 “TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’”;
- all’accertamento in entrata delle somme come sopra impegnate, a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580), a titolo di contributo comunitario e statale, sui capitoli di entrata del bilancio di previsione 2026-2028, numeri 1893 “TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” e n. 1894 “TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027”;

DATO ATTO:

che, ai fini di procedere alla corretta e puntuale regolazione dei rapporti tra Regione Liguria e FIL.S.E. S.p.A. afferenti ai bandi “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” e “interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive” - allegati al presente

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – attuativi dell'azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027 adottati con la presente deliberazione della Giunta regionale, si è proceduto a richiedere a F.I.L.S.E. S.p.A. le relative offerte relative alle attività di cui sopra relativamente all'anno 2026; che le offerte presentate da F.I.L.S.E. S.p.A. per l'espletamento delle attività inerenti ai bandi "Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi" e "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" ammontano rispettivamente a € 188.475,63, IVA inclusa ed € 74.136,46, IVA inclusa, per un importo complessivo di € 262.612,09;

che i preventivi di spesa appaiono congrui, in relazione alle attività richieste ed alle specifiche professionalità coinvolte ed i parametri di costo adottati sono stati calcolati secondo i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a F.I.L.S.E. S.p.A. per specifici affidamenti stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 1268 del 9/10/2008, come da documento agli atti dell'U.O. Competitività;

che con nota prot. 2026 – 0393159 del 28/07/2026 è stato comunicato, alla competente struttura regionale in materia di gare e contratti, l'avvio del procedimento di affidamento a F.I.L.S.E. S.p.A. dell'incarico in esame, rappresentando che l'esigenza istituzionale in esame non può essere assicurata, nei modi e/o nei tempi necessari da parte del personale dipendente coinvolto nella gestione della programmazione comunitaria, in quanto impegnato per gli adempimenti inerenti alla programmazione e all'attivazione delle misure previste dal Programma Regionale FESR 2021 - 2027 e per le rilevanti attività di programmazione nelle materie di artigianato e attività produttive;

DATO ATTO che l'attività oggetto dell'affidamento rientra tra i compiti statutarî di F.I.L.S.E. S.p.A.;

RITENUTO che F.I.L.S.E. S.p.A. risulta soggetto idoneo ad effettuare l'incarico in argomento in ragione dell'esperienza specifica nella gestione dei bandi rivolti alle imprese acquisita anche attraverso la gestione delle misure agevolative del Fondo Europeo di Sviluppo regionale nell'ambito di più programmazioni comunitarie, atta a garantire qualità ed efficienza delle attività connesse alla gestione delle misure del PR FESR 2021 – 2027. F.I.L.S.E. S.p.A. risulta inoltre soggetto idoneo altresì sotto il profilo del principio di economicità in ragione fra l'altro della comprovata esperienza professionale nella materia oggetto dell'affidamento la quale permette tra l'altro un risparmio di spesa in termini di costi di formazione;

CONSIDERATO inoltre che F.I.L.S.E. S.p.A. risulta in possesso dei necessari requisiti di professionalità e separazione delle funzioni tra gestione e controllo che hanno determinato l'individuazione della stessa quale organismo intermedio per la gestione dei fondi comunitari;

CONSIDERATO altresì che il controllo analogo esercitato da Regione Liguria garantisce maggiore possibilità di verificare costantemente il livello di qualità delle attività svolte dagli uffici per la realizzazione del servizio;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività da parte della Società consente di raggiungere gli

obiettivi di continuità, consolidamento e messa a sistema delle attività avviate sul territorio ligure in materia di programmazione e gestione dei fondi SIE, solidarietà e unità di intenti tra Regione e soggetto in house, con massimizzazione dei risultati, impiego di professionalità idonee a garantire qualità ed efficienza nello svolgimento delle prestazioni richieste e ottimale impiego di risorse pubbliche, con riferimento a criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio;

CONSIDERATO che la Regione, nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, si avvale di F.I.L.S.E. S.p.A. quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello dell'"in house providing" con le modalità stabilite dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del 9/10/2008;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione dello specifico schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la puntuale regolazione delle procedure afferenti ai suindicati bandi e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate, per l'anno 2026 (allegato 3);

RITENUTO di procedere:

- all'impegno delle risorse a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per l'importo complessivo di € 262.612,09 (IVA inclusa) a titolo di corrispettivo da riconoscere, per il 2026, per le attività riferite all'espletamento delle procedure previste dai bandi "Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi" e "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" attuativi dell'azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027, sui capitoli di Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) relativi al PR FESR 2021-2027 – Assistenza tecnica - cap. n. 9146 "prestazioni professionali specialistiche a valere sui fondi provenienti dall'Unione Europea per la realizzazione del PR FESR 2021-2027 - Sviluppo Economico e Competitività" per euro 105.044,84, cap. n. 9147 "prestazioni professionali specialistiche a valere sui fondi provenienti dallo Stato attraverso il fondo di rotazione per la realizzazione del PR FESR 2021-2027 - Sviluppo Economico e Competitività" per euro 110.297,08 e cap. n. 9148 "prestazioni professionali specialistiche a valere sul cofinanziamento regionale per la realizzazione del PR FESR 2021-2027 - Sviluppo Economico e Competitività" per euro 47.270,17;
- all'accertamento a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (C.F. 80415740580), delle somme come sopra impegnate, a titolo di contributo comunitario e statale, sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) - cap. n. 1893 "TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 105.044,84 e cap. n. 1894 "TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 110.297,08;

VISTI:

- Il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, Titolo III;
- La Legge Regionale 24 dicembre 2025 n. 21 “*Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028*”;

SENTITO l'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Caccia e Pesca sportiva, Alessio Piana;

DECRETA

per le motivazioni espone in premessa:

- di approvare il bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” attuativo dell'azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027 - allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di assegnare al suddetto bando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 750.000,00;
- di approvare il bando “Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive” attuativo della sopraindicata azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027 - allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di assegnare al suddetto bando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 1.000.000,00;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 750.000,00 a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, corrispondente alla dotazione finanziaria del bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” attuativo dell'azione 1.3.4 del PR FESR Liguria 2021-2027;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii., a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, la somma di € 750.000,00, corrispondente alla dotazione del bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” attuativo dell'azione 1.3.4 del PR FESR Liguria 2021-2027, sui capitoli del bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) – numeri 9432 “TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA” per euro 300.000,00, n. 9433 “TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA” per euro 155.000,00 e n. 9434 “TRASFERIMENTI CORRENTI

A AMMINISTRAZIONI LOCALI AVALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'” per euro 295.000,00;

- di accertare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (C.F. 80415740580), le somme come sopra impegnate, a titolo di contributo comunitario e statale, sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) – cap. n. 1893 “TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 300.000,00 e n. 1894 “TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 155.000,00;
- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 1.000.000,00 a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, corrispondente alla dotazione finanziaria del bando “Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive” attuativo dell'azione 1.3.4 del PR FESR Liguria 2021-2027;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii., a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, la somma di € 1.000.000,00, corrispondente alla dotazione del bando “Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive” attuativo dell'azione 1.3.4 del PR FESR Liguria 2021-2027, sui capitoli del bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) – numeri 9432 ”TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'” per euro 400.000,00, n. 9433 “TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' “ per euro 200.000,00 e n. 9434 “TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'” per euro 400.000,00;
- di accertare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (C.F. 80415740580), le somme come sopra impegnate, a titolo di contributo comunitario e statale, sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) – cap. n. 1893 “TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 400.000,00 e n. 1894 “TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-

2027” per euro 200.000,00;

- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 57D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;
- di attivare per entrambi i bandi la procedura informatizzata on-line per la presentazione delle domande di agevolazione;
- di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 3), per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferentia i bandi “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” e “Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive” attuativi dell’azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027 approvati con il presente provvedimento, e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate per l’anno 2026, dando mandato al Dirigente pro-tempore dell’U.O. Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR, alla sottoscrizione della stessa, con le modalità di sottoscrizione con firma digitale previste dall’art. 15 c.2 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii.;
- di dare atto che F.I.L.S.E. dovrà rispettare il Codice di comportamento del personale della Giunta di Regione Liguria, approvato con D.G.R. n.401 del 06/08/2025, disponibile per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza;
- di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 262.612,09 IVA inclusa, a favore di F.I.L.S.E. S.p.a. con sede legale in Via Peschiera, 16 -16122 Genova (C.F.00616030102), a titolo di corrispettivo spettante nell’anno 2026 per le attività afferenti ai bandi “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” e “Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive” attuativi dell’azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027”;
- di impegnare la somma pari a complessivi euro 262.612,09 IVA inclusa, ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a favore della Società F.I.L.S.E. S.p.a. con sede legale in Via Peschiera, 16 - 16122 Genova (C.F.00616030102), sui capitoli di Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) relativi al PR FESR 2021-2027 - cap. n. 9146 “prestazioni professionali specialistiche a valere sui fondi provenienti dall’Unione Europea per la realizzazione del PR FESR 2021-2027 - Sviluppo Economico e Competitività” per euro 105.044,84, cap. n. 9147 “prestazioni professionali specialistiche a valere sui fondi provenienti dallo Stato attraverso il fondo di rotazione per la realizzazione del PR FESR 2021-2027 - Sviluppo Economico e Competitività” per euro 110.297,08 e cap. n. 9148 “prestazioni professionali specialistiche a valere sul cofinanziamento regionale per la realizzazione del PR FESR 2021-2027 - Sviluppo Economico e Competitività” per euro 47.270,17, per le attività afferenti ai bandi “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” e “Interventi a

sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" attuativi dell'azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027", approvati con il presente provvedimento;

- di accertare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (C.F. 80415740580), le somme come sopra impegnate, a titolo di contributo comunitario e statale, sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) - cap. n. 1893 "TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 105.044,84 e cap. n. 1894 "TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 110.297,08;
- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs., secondo le modalità previste nel succitato schema di convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato:
 - - sul sito web della Regione Liguria;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per estratto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.4 - Progetti di investimento delle imprese che operano sfruttando e valorizzando economicamente gli attrattori culturali e naturali della Regione

Bando 2026

“Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi”

1) Obiettivi

L'Azione 1.3.4 del PR FESR Liguria 2021-2027, si propone di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.

Il bando si propone di favorire la crescita delle imprese di produzione audiovisiva, sostenendo lo sviluppo e la produzione di progetti audiovisivi attraverso l'attuazione delle seguenti sottomisura:

- a) "Sviluppo": fornire sostegno alle imprese liguri di produzione audiovisiva per avviare un nuovo progetto, individuare partner nazionali ed internazionali che co-producano il progetto, partecipare a mercati nazionali ed internazionali di settore, attrarre finanziamenti, partecipare a programmi ed eventi che favoriscano lo sviluppo creativo e finanziario dell'opera;
- b) "Produzione": fornire sostegno alle imprese liguri di produzione audiovisiva per produrre opere audiovisive (preparazione, lavorazione, post-produzione) realizzate sul territorio regionale da destinare alla distribuzione nazionale e internazionale.

2) Risorse disponibili

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di cui al presente bando è pari a complessivi euro 750.000.

3) Gestione delle attività

Le attività previste dal presente bando e la dotazione finanziaria ad esso assegnata sono gestite da F.I.L.S.E. S.p.A. in qualità di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060.

4) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda le piccole e medie imprese in forma singola o associata in possesso dei requisiti sotto indicati.
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.
2. Possono partecipare alla sottomisura:
 - a) **Sviluppo**: Imprese e associazioni:
 - attive, iscritte al registro delle imprese o dotate di partita IVA e in possesso del codice ATECO 2025 59.11.00 (per le imprese), o iscritte al REA (Repertorio economico amministrativo) e che abbiano

- nel proprio statuto la produzione di audiovisivi come attività prevalente (per le Associazioni);
- che siano produttori indipendenti ¹;
- con sede legale o operativa in Liguria, oppure che dichiarino l'impegno all'apertura di un'unità locale sede dell'intervento in Liguria entro il pagamento della prima quota di contributo;
- che detengano almeno il 50% dei diritti del soggetto dell'opera, direttamente o tramite un'opzione di contratto di cessione dei diritti;
- che dimostrino con credit ufficiali pregressa esperienza nella produzione audiovisiva.

b) Produzione: imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva:

- che esercitino attività prevalente di produzione cinematografica e audiovisiva, in possesso del codice ATECO 2025 59.11.00, attive, iscritte al registro delle imprese;
- che siano produttori indipendenti;
- con sede legale o operativa in Liguria, oppure che dichiarino l'impegno all'apertura di un'unità locale sede dell'intervento in Liguria entro il pagamento della prima quota di contributo.
- che siano produttore unico, co-produttore o che abbiano un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell'opera audiovisiva;
- in possesso di un contratto di distribuzione fra le parti sottoscritto con un distributore cinematografico/broadcaster (contratti di distribuzione, deal memo o lettera di impegno per la distribuzione o un contratto di pre-acquisto o coproduzione o di attivazione con un broadcaster o una piattaforma SVOD o VOD. Non si considera soddisfatto questo requisito tramite la presentazione di sola lettera di interesse);
- che dimostrino con credit ufficiali pregressa esperienza nella produzione audiovisiva.

3. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata a FI.L.S.E. S.p.A. per le necessarie verifiche e valutazioni.

4. Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti proponenti:

- a) in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- b) destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;

¹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, per «produttori indipendenti» si intendono gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;

- c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
5. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti:
- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
 - f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.
6. È ammessa la presentazione di una domanda, per ogni richiedente, per ciascuna sottomisura.

5) Localizzazione

1. Gli interventi oggetto del presente bando devono riguardare iniziative realizzate da soggetti con sede legale o operativa in Liguria, oppure che dichiarino l'impegno all'apertura di un'unità locale sede dell'intervento in Liguria entro il pagamento della prima quota di contributo.

6) Iniziative agevolabili

1. Le iniziative ammissibili riguardano:

- a) Sottomisura "Sviluppo": sviluppo di progetti audiovisivi realizzati da imprese e associazioni, con sede in Liguria, destinati alla distribuzione nazionale e internazionale;
- b) Sottomisura "Produzione": produzione di opere audiovisive realizzate da imprese con sede in Liguria e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, che soddisfino uno dei seguenti criteri:
 - realizzare almeno il 30 % dei giorni di riprese sul territorio ligure
 - effettuare almeno il 20% della spesa preventivata sul territorio ligure.

2. Sono ammesse le seguenti tipologie di progetti:

- Lungometraggi (durata minima di 52 minuti);
- Serie TV (durata minima di 90 minuti).
- serie web (durata superiore a 50 minuti);
- cortometraggi (durata massima 30 minuti).

Ciascuna delle tipologie sopra indicate può essere realizzata, sia parzialmente che integralmente, con tecniche di animazione e può avere carattere di finzione o di documentario.

3. Sono escluse dal sostegno finanziario del presente bando i progetti di opere audiovisive che:

- abbiano carattere pornografico, razzista, che facciano apologia di violenza o che ledano il principio di pari opportunità;
- abbiano carattere pubblicitario;
- promuovano un'istituzione o una specifica organizzazione e le corrispondenti attività;
- giochi televisivi, talk show, reality show, programmi esclusivamente didattici e di apprendimento.

4. Gli interventi devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

5. Ai fini del presente bando, la conclusione del programma d'intervento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre l'avvio coincide con la data del primo titolo di spesa.

6. L'intervento ammissibile agevolabile non può essere inferiore per la sottomisura a) Sviluppo a 2.500 euro per serie web e cortometraggi, 8.750 euro per serie tv, 31.250 euro per lungometraggi e 15.000

euro per la sottomisura b) Produzione.

7. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.
8. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate dal 1° giugno 2024 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.

7) Spese ammissibili

1. Le spese relative agli interventi agevolati devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità, fatte salve le particolari disposizioni in materia di “opzioni di costo semplificate”. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:
 - a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
 - b) tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; i titoli di spesa devono, tra l'altro, riportare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comunicato da F.I.L.S.E. S.p.A., pena l'inammissibilità della corrispondente spesa. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti sul territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione e comunicazione del codice unico di progetto (CUP) nei cui casi deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento;
 - c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) Sottomisura “Sviluppo”:
 - opzione e acquisizione dei diritti sul soggetto;
 - attività di ricerca, inclusi sopralluoghi;
 - ricerca di archivi;
 - scrittura della sceneggiatura e/o trattamento fino alla versione definitiva, inclusi costi traduzione;
 - realizzazione di uno storyboard;
 - ricerca dei tecnici principali e del casting;
 - preparazione di un budget preventivo di produzione;
 - preparazione di un piano finanziario di produzione;
 - ricerca di partner, finanziatori, co-produttori (viaggi, spese di vitto e alloggio);
 - partecipazione a mercati dell'audiovisivo, pitching forum, workshop (accrediti, viaggi e spese di

vitto e alloggio nelle date corrispondenti, preparazione e stampa di materiale promozionale;

- preparazione di un piano di produzione;
- preparazione strategie iniziali di marketing e di promozione dell'opera;
- per progetti di finzione: realizzazione di un teaser;
- per documentari: realizzazione di un promo video;
- per animazione: ricerca grafica e realizzazione di un pilota.

b) Sottomisura "Produzione":

- le spese che concorrono al costo di produzione, effettivamente sostenute nel territorio ligure, relative a:
 - compensi per personale residente in Liguria, impiegato nella realizzazione del progetto;
 - beni di consumo non durevoli acquisiti/noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria;
 - beni durevoli acquisiti/ noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria (i costi dei beni acquisiti sono riconosciuti nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto);
 - le spese relative a prestazioni effettuate dai titolari, dai soci e da tutti coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente, se residenti in Liguria, purché dalla documentazione contabile si evinca che sono riferite ad una specifica attività del progetto;
 - costi per permessi e autorizzazioni;
 - costi indiretti (nel limite massimo del 15% dei costi di personale);
 - spese sostenute per strutture ricettive localizzate in Liguria, fino a un massimo del 10% delle spese ammissibili.

3. Non sono ammissibili le spese relative a:

- acquisto di terreni e/o immobili,
- contratti di manutenzione;
- lavori in economia;
- leasing;
- opere di restauro, compreso il risanamento conservativo e/o recupero funzionale dei beni culturali ed opere impiantistiche connesse;
- producer's fee;

- spese di carburante.

Inoltre, non sono ammissibili tra le spese di consulenza gli incarichi per servizi di carattere continuativo o periodico che rientrano nei costi di esercizio ordinari connessi ad attività ordinarie quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità.

Non sono ammesse spese in auto fatturazione.

4. L'ammontare relativo all'IVA non è ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile.
5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
6. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
7. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

8) Agevolazioni concedibili

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nelle misure indicate nelle tabelle che seguono, nel rispetto del regime "de minimis", di cui al Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023).

Ripartizione delle risorse assegnate al presente bando.

Sottomisura	Ripartizione della dotazione del fondo
Sottomisura a) Sviluppo	20%
Sottomisura b) Produzione	80%

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Sottomisura a) Sviluppo

Importo massimo del contributo: 80% del budget

	Importo del contributo in €		Percentuale di risorse assegnate sulla dotazione della sottomisura
	minimo	massimo	
Lungometraggi	25.000	30.000	70%
Serie TV	7.000	10.000	
Serie Web	2.000	3.000	
Cortometraggi	2.000	3.000	30%

Sottomisura b) Produzione

	Importo massimo di contributo	Percentuale di risorse assegnate sulla dotazione della sottomisura
Lungometraggi	€ 120.000	70%
Serie TV	€ 120.000	
Serie Web	€ 15.000	20%
Cortometraggi	€ 30.000	10%

Il contributo a valere sulla sottomisura b) Produzione verrà concesso con percentuali differenti in relazione al punteggio attribuito:

punteggio	percentuale
45-75	35%
76-90	40%
> 90	60%

- Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo “de minimis”, relativamente agli stessi costi ammissibili.
- Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, il contributo è cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato – nel rispetto delle regole dalle stesse previste – a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

9) Procedure e modalità di accesso

- Le domande di ammissione ad agevolazione rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445 del 28/12/2000 devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell’impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 22 settembre 2026 al giorno 2 ottobre 2026.
La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 15 settembre 2026.
- Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
- Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.
- Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

5. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9a) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:
 - a) dati generali dell'impresa e relativi *credit* ufficiali;
 - b) relazione tecnico-illustrativa del progetto contenente tra l'altro un elenco di opere prodotte, il cronoprogramma relativo alle fasi di sviluppo, il piano finanziario, le informazioni creative, ecc.; e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - c) copia dei preventivi relativamente alle spese di cui al punto 7 del bando;
 - d) documentazione idonea a consentire la valutazione di merito dei progetti sulla base dei criteri di cui al successivo punto 9b, come ad esempio:
 - documenti relativi a credenziali di attori, registi o altri soggetti con ruoli rilevanti nella produzione, specificando il cast intenzionale e/o effettivo con relativa documentazione, ecc.
 - documenti comprovanti la disponibilità delle risorse complessive atte alla realizzazione del progetto e al conseguimento degli obiettivi, cofinanziamenti, ecc.
 - e) Per la sottomisura a) Sviluppo, copia del contratto di opzione o di cessione dei diritti.
2. I preventivi dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

9b) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della Legge 241/90.
3. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'intervento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.

4. Le domande sono esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, al fine di valutare la sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità formale della domanda:
- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda.
 - Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.).
 - Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, ecc.).
 - Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060.
 - Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale.
 - Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con riferimento al DNSH.
5. Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione di merito del/i progetto/i proposto/i, che comporta l'attribuzione, da parte di un'apposita Commissione, nominata da F.I.L.S.E. S.p.A., composta da esperti di settore, di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che ne determina il posizionamento nella relativa graduatoria. I contributi sono assegnati ai beneficiari secondo l'ordine assunto nella graduatoria fino alla concorrenza delle somme disponibili.

CRITERI PER LA SOTTOMISURA SVILUPPO

N	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento	- Capacità narrativa, chiarezza degli obiettivi, originalità, competenze del team creativo, ecc. <u>30</u> - Fattibilità del progetto, strategia di finanziamento, analisi del piano finanziario <u>20</u> - Strategie di distribuzione: - Potenzialità del soggetto <u>15</u> - Coinvolgimento agenti di vendita nazionali o internazionali o distributori o broadcaster <u>5</u>	
2	Capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dell'offerta del settore e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica	- Sì <u>5</u> - No <u>0</u>	
3	Numero di imprese regionali potenzialmente coinvolte	- Da 1 a 5 <u>1</u> - Da 6 a 10 <u>2</u>	

		- Oltre 10	<u>3</u>
4	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	- Intervento già avviato o avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda - Avvio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<u>10</u> <u>1</u>
5	Capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione	- Capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio geografico, ambientale e culturale, storico, musicale, sportivo e turistico della Liguria (valorizzazione Brand Liguria)	<u>30</u>

6. Sono ritenute ammissibili ad agevolazione le domande presentate a valere sulla sottomisura “sviluppo”, il cui esame di merito in ordine ai criteri di selezione n. 1 (“qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento”) e n. 5 (“capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione”) consegua un punteggio complessivo non inferiore a 40.
7. Non sono comunque considerate ammissibili le domande con punteggio uguale a zero, anche in uno solo dei quattro “elementi di valutazione” di cui al sopra indicato criterio n. 1.

CRITERI PER LA SOTTOMISURA **PRODUZIONE**

N	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento	- Contenuti del soggetto, credenziali della produzione, del regista, dell'autore, degli interpreti ecc. - Fattibilità del progetto, strategia di finanziamento, analisi del piano finanziario Strategie di distribuzione: Potenzialità del soggetto - Coinvolgimento agenti di vendita nazionali o internazionali o distributori o broadcaster	<u>30</u> <u>20</u> <u>5</u> <u>30</u>

2	Capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dell'offerta del settore e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica	- Si - No	<u>5</u> <u>0</u>
3	Numero di imprese regionali potenzialmente coinvolte	- Da 1 a 5 - Da 6 a 10 - Oltre 10	<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>
4	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	- Intervento già avviato o avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda - Avvio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<u>10</u> <u>1</u>
5	Capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione	- Capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio geografico, ambientale e culturale, storico, musicale, sportivo e turistico della Liguria (valorizzazione Brand Liguria)	<u>30</u>
6	Ricaduta economica diretta e indiretta sul sistema Liguria	- Numero di giorni di preparazione, riprese, post produzione prevista in Liguria - Impiego di personale residente in Liguria coinvolto nel progetto - Spesa sul territorio	<u>30</u> <u>3</u> <u>5</u>

8. Sono ritenute ammissibili ad agevolazione le domande presentate a valere sulla sottomisura "produzione", il cui esame di merito in ordine ai criteri di selezione n. 1 ("qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento") e n. 5 ("capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione") consegua un punteggio complessivo non inferiore a 45.
9. Non sono comunque considerate ammissibili le domande presentate con punteggio uguale a zero, anche in uno solo dei quattro "elementi di valutazione" di cui al sopra indicato criterio n. 1.

Criteri premiali in caso di pareggio

In caso di parità di punteggio al termine della II fase valutativa, sono applicati i seguenti criteri premiali per la definizione della graduatoria:

N.	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
----	----------	-------------------------	-------------------

finale di spesa.

10. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
11. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
12. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
13. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
14. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. Spa, ai sensi dell'art. 49 c.3 del Regolamento UE n.2021/1060.
15. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

10) Procedura di erogazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede del beneficiario sul territorio della Regione Liguria.
2. L'agevolazione sarà erogata, entro ottanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario.
3. L'agevolazione sarà erogata secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 40% dell'agevolazione concessa – a richiesta del beneficiario – previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, che

sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo di contributo;

- b) acconto pari al 40% dell'agevolazione concessa, in alternativa all'anticipo, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del progetto: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la copia dei titoli di spesa rendicontati e la documentazione ivi richiesta, anch'esse in formato elettronico.
 - c) saldo del contributo: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line", allegando la copia dei titoli di spesa rendicontati e la documentazione ivi richiesta, anch'esse in formato elettronico.
4. L'erogazione delle agevolazioni è, in ogni caso, subordinata, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, ovvero:
- a) l'acquisizione del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, F.I.L.S.E. provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile;
 - b) la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

11) Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
- a. eseguire l'intervento conformemente alla proposta approvata nei termini previsti all'art.6;
 - b. produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
 - c. mantenere per un periodo di tre anni, successivi alla data di erogazione del contributo, il requisito localizzazione dell'unità operativa interessata dall'intervento nel territorio regionale e di non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;
 - d. mantenere per la durata dell'intervento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale).
 - e. dare comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;

- f. fornire alla Regione e a F.I.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio-economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g. comunicare a F.I.L.S.E. S.p.A. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- h. conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- i. rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 - *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
 - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027

e inoltre

- durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- autorizzare, durante le riprese, la presenza sul set dei rappresentanti di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e F.I.L.S.E. S.p.A.;
- consentire la realizzazione di riprese fotografiche e/o video sul set (in riferimento alle location e al cast tecnico presente), utilizzabili ai fini di documentazione, promozione e attività di comunicazione (news, comunicati stampa, pagine pubblicitarie) da parte di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e F.I.L.S.E. S.p.A., previa approvazione del responsabile della comunicazione indicato dalla società di produzione. L'eventuale coinvolgimento del cast artistico sarà invece oggetto di specifico accordo con la produzione;
- consentire, durante le riprese, l'organizzazione di una conferenza stampa e/o una visita sul set rivolta alla stampa locale, nazionale e internazionale, alla presenza del regista e del cast principale, salvo diverso e motivato accordo tra le parti;
- invitare i rappresentanti di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e F.I.L.S.E. S.p.A. a presenziare agli eventi di lancio dell'opera audiovisiva (conferenza stampa nazionale ed eventuale altra anteprima nazionale) e agli eventi legati alla partecipazione dell'opera audiovisiva a rassegne e festival;
- in fase di lancio del progetto organizzare, preferibilmente nel Comune luogo delle riprese, a proprie

spese e alla presenza del regista e del cast principale, una conferenza stampa e un'anteprima del film (o la proiezione di uno o più episodi della serie TV, oppure una serata evento), riservata ad una platea di ospiti individuati da Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e F.I.L.S.E. S.p.A. In seconda ipotesi, gli eventi potranno aver luogo nella città di Genova, con la presenza delle istituzioni locali interessate;

- concedere a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e F.I.L.S.E. S.p.A. la possibilità di utilizzare e condividere sulla propria pagina Facebook e/o su altri canali social eventuali contenuti ufficiali sul work in progress della promozione e distribuzione;
 - consegnare a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e F.I.L.S.E. S.p.A. tre copie, su supporto digitale, dell'opera completa e dell'eventuale backstage (e/o speciali promozionali);
 - garantire a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e F.I.L.S.E. S.p.A. l'utilizzo gratuito di estratti dell'opera della durata massima di 30 minuti, delle foto di scena e del backstage (che potranno essere utilizzati insieme ad altri estratti di opere filmiche), esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione degli enti;
- j. accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che F.I.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
- k. garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- l. riportare su tutti i documenti di spesa il CUP (codice unico progetto) comunicato da F.I.L.S.E., salvo quanto previsto all'art. 7.
- m. garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
- n. aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto delle norme antiriciclaggio

12) Variazioni successive alla concessione del contributo

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a F.I.L.S.E. ogni variazione sostanziale soggettiva del soggetto beneficiario o all'operazione agevolata. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale, ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari.
2. Qualsiasi variazione soggettiva del beneficiario deve garantire che il nuovo soggetto derivante dalla variazione sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando e assuma i medesimi obblighi assunti dal soggetto originario e si impegni a rispettare le previsioni del bando.
3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, F.I.L.S.E. svolge un'attività istruttoria sulla variazione

comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria.

4. In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa. Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

13) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:
 - a. sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
 - b. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa entro i termini previsti all'art. 6 del bando;
 - c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - e. il beneficiario non abbia mantenuto per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;

- f. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. S.p.A. le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili di importo inferiore alla somma minima ammissibile di cui al precedente art. 6, salvo, in questo ultimo caso, cause di forza maggiore debitamente motivate;
- g. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- h. sia avviata nei confronti del beneficiario una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente, secondo il codice della crisi d'impresa di cui al decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

- i. il beneficiario non abbia rispettato i limiti di cumulo delle agevolazioni e il divieto di doppio finanziamento;
- j. il beneficiario abbia rinunciato alle agevolazioni;

2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento in riduzione complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, che comporti la modifica dell'ordine assunto nella graduatoria iniziale in una posizione che ne avrebbe comportato l'esclusione dal finanziamento, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

In caso di scostamento in riduzione complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, che comporti l'attribuzione di un punteggio ricompreso in un range di cui all'art. 6, punto 1 associato ad una percentuale di contributo inferiore rispetto a quella assegnata, il contributo verrà rideterminato in maniera corrispondente;

In caso di scostamento in riduzione complessivamente rilevato tra il punteggio relativo ai criteri di selezione 1 e 5, assegnato nell'esame istruttorio e quello a consuntivo da cui risulti un punteggio inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa, si procederà alla revoca del contributo concesso.

3. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 1, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione ai sensi dell'art. 16 del codice degli incentivi, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

6. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'art.

17, comma 7, del Codice degli incentivi.

14) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio da F.I.L.S.E., in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto, su un campione delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.
3. Oltre ai controlli di cui al comma 2 del presente articolo, F.I.L.S.E. può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.
4. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 13 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

15) Monitoraggio e valutazione

1. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da F.I.L.S.E. finalizzati al monitoraggio e alla valutazione in itinere ed ex post degli incentivi.

16) Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
6. Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.4. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

17) Tutela della privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata all'appresente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)
2. F.I.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 14 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti: rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 -fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando “Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive”, nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all’articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi”.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto.

Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati

– oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie disoggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- F.I.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all’Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it, settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi

uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____(luogo), il _____(data)

_____(Firma dell'interessato)



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.4 - Progetti di investimento delle imprese che operano sfruttando e valorizzando economicamente gli attrattori culturali e naturali della Regione

Bando 2026

“Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive”

1) Finalità, ambito di applicazione e base giuridica

1. L'Azione 1.3.4 del PR FESR Liguria 2021-2027, si propone di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
2. Il bando si propone di attrarre imprese di produzione audiovisiva indipendenti, nazionali e internazionali, per la produzione di opere audiovisive sul territorio della Liguria.

2) Risorse disponibili

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di cui al presente bando è pari a complessivi euro 1.000.000.

3) Gestione delle attività

Le attività previste dal presente bando e la dotazione finanziaria ad esso assegnata sono gestite da FI.L.S.E. S.p.A. in qualità di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060.

4) Beneficiari

1. Possono presentare domanda le piccole e medie imprese in forma singola o associata in possesso dei requisiti sotto indicati.
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.
2. Possono partecipare le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane europee o extraeuropee:
 - che esercitino attività prevalente di produzione cinematografica e audiovisiva, in possesso del codice ATECO 2025 59.11.00, attive, iscritte al registro delle imprese se italiane, o in possesso della classificazione equivalente NACE Rev. 2 "59.11", se aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea e che, come tali, siano iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio o Ente omologo in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
 - che siano produttori indipendenti;
 - in possesso di un contratto di distribuzione fra le parti sottoscritto con un distributore cinematografico/broadcaster (contratti di distribuzione, deal memo o lettera di impegno per

- la distribuzione o un contratto di pre-acquisto o coproduzione o di attivazione con un broadcaster o una piattaforma SVOD o VOD. Non si considera soddisfatto questo requisito tramite la presentazione di sola lettera di interesse);
- che dimostrino con *credit* ufficiali pregressa esperienza nella produzione audiovisiva.
3. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata a FI.L.S.E. S.p.A. per le necessarie verifiche e valutazioni.
4. Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti proponenti:
- a) in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
 - c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
5. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti:
- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b),

2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;

- f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

- 6. È ammessa la presentazione di una domanda, per ogni richiedente, per ciascuna delle tipologie di progetto.

5) Localizzazione

Gli interventi oggetto del presente bando devono riguardare iniziative realizzate sul territorio della Liguria.

6) Iniziative agevolabili

- 1. Le iniziative ammissibili riguardano la produzione di opere audiovisive realizzate da imprese italiane, europee o extraeuropee e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, che soddisfino uno dei seguenti criteri:

- realizzare almeno il 30 % dei giorni di riprese sul territorio ligure
- effettuare almeno il 20% della spesa preventivata sul territorio ligure.

- 2. Sono ammesse le seguenti tipologie di progetti:

- Lungometraggi (durata minima di 52 minuti);
- Serie TV (durata minima di 90 minuti).

Ciascuna delle tipologie sopra indicate può essere realizzata, sia parzialmente che integralmente, con tecniche di animazione e può avere carattere di finzione o di documentario.

- 3. Sono escluse dal sostegno finanziario del presente bando i progetti di opere audiovisive che:

- abbiano carattere pornografico, razzista, che facciano apologia di violenza o che ledano il principio di pari opportunità;
- abbiano carattere pubblicitario;
- promuovano un'istituzione o una specifica organizzazione e le corrispondenti attività;
- giochi televisivi, talk show, reality show, programmi esclusivamente didattici e di apprendimento.

- 4. Gli interventi devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

- 5. Ai fini del presente bando, la conclusione del programma d'intervento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre l'avvio coincide con la data del primo titolo di spesa.

6. L'intervento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a euro 300.000.
7. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.
8. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate dal 1° giugno 2024 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.

7) Spese ammissibili

1. Le spese relative agli interventi agevolati devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità, fatte salve le particolari disposizioni in materia di "opzioni di costo semplificate". In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:
 - a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
 - b) tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; i titoli di spesa devono, tra l'altro, riportare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comunicato da F.I.L.S.E. S.p.A., pena l'inammissibilità della corrispondente spesa. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti sul territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione e comunicazione del codice unico di progetto (CUP) nei cui casi deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento;
 - c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa che concorrono al costo di produzione, effettivamente sostenute nel territorio ligure:
 - compensi per personale residente in Liguria, impiegato nella realizzazione del progetto;
 - beni di consumo non durevoli acquisiti/noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria;
 - beni durevoli acquisiti/ noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria (i costi dei beni acquisiti sono riconosciuti nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto);
 - le spese relative a prestazioni effettuate dai titolari, dai soci e da tutti coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente, se residenti in Liguria, purché dalla documentazione contabile si evinca che sono riferite ad una specifica attività del progetto;
 - costi per permessi e autorizzazioni;
 - costi indiretti (nel limite massimo del 15% dei costi di personale);
 - spese sostenute per strutture ricettive localizzate in Liguria, fino a un massimo del 10% delle spese ammissibili.

3. Non sono ammissibili le spese relative a:

- acquisto di terreni e/o immobili,
- contratti di manutenzione;
- lavori in economia;
- leasing;
- opere di restauro, compreso il risanamento conservativo e/o recupero funzionale dei beni culturali ed opere impiantistiche connesse;
- producer's fee;
- spese di carburante.

Inoltre, non sono ammissibili tra le spese di consulenza gli incarichi per servizi di carattere continuativo o periodico che rientrano nei costi di esercizio ordinari connessi ad attività ordinarie quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità.

Non sono ammesse spese in auto fatturazione.

4. L'ammontare relativo all'IVA non è ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile.
5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
6. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
7. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

8) Agevolazioni concedibili

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nelle misure indicate nelle tabelle che seguono, nel rispetto del regime "de minimis", di cui al Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023).

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

	<i>Importo massimo di contributo</i>
<i>Lungometraggi</i>	300.000
<i>Serie TV</i>	

Il contributo verrà concesso con percentuali differenti in relazione al punteggio attribuito:

<i>punteggio</i>	<i>percentuale</i>
50-75	35%

76-90	40%
> 90	60%

- Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili.
- Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, il contributo è cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato – nel rispetto delle regole dalle stesse previste – a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

9) Procedure e modalità di accesso

- Le domande di ammissione ad agevolazione rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445 del 28/12/2000 devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 22 settembre 2026 al giorno 2 ottobre 2026.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 15 settembre 2026.

- Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
- Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
- Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
- Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistemabandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9a) Documentazione obbligatoria

- La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:
 - dati generali dell'impresa e relativi *credit* ufficiali;
 - relazione tecnico-illustrativa del progetto contenente tra l'altro un elenco di opere prodotte, il cronoprogramma relativo alle fasi di sviluppo, il piano finanziario, le informazioni creative, ecc.;
 e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - copia dei preventivi relativamente alle spese di cui all'art. 7 del bando;
 - documentazione idonea a consentire la valutazione di merito dei progetti sulla base dei criteri di

cui al successivo punto 9b, come ad esempio:

- documenti relativi a credenziali di attori, registi o altri soggetti con ruoli rilevanti nella produzione, specificando il cast intenzionale e/o effettivo con relativa documentazione, ecc.
 - documenti comprovanti la disponibilità delle risorse complessive atte alla realizzazione del progetto e al conseguimento degli obiettivi, cofinanziamenti, ecc.
2. I preventivi dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
 3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi dispesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

9b) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della Legge 241/90.
3. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'intervento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
4. Le domande sono esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, al fine di valutare la sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità formale della domanda:
 - a. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda.
 - b. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.).
 - c. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, ecc.).
 - d. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060.
 - e. Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale.
 - f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con riferimento al DNSH.

CRITERI

9

6	Ricaduta economica diretta e indiretta sul sistema Liguria	Liguria	
		- Impiego di personale residente in Liguria coinvolto nel progetto	<u>3</u>
		- Spesa sul territorio	<u>5</u>

6. Sono ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai criteri di selezione n. 1 (“qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell’intervento”) e n. 5 (“capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione”) consegua un punteggio complessivo non inferiore a 50.
7. Non sono comunque considerate ammissibili le domande con punteggio uguale a zero anche in uno solo dei quattro “elementi di valutazione” di cui sopra indicato criterio n. 1.

Criteri premiali in caso di pareggio

In caso di parità di punteggio al termine della II fase valutativa, sono applicati i seguenti criteri premiali per la definizione della graduatoria:

N.	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Ricadute positive in termini occupazionali	- Per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato	<u>1</u>
		- L’inserimento lavorativo di anche una persona appartenente a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro	<u>2</u>
2	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Imprese individuali il cui titolare abbia età non superiore a 35 anni o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, abbia un’età non superiore a 35 anni o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un’età non superiore a 35 anni	
		- Si - No	<u>3</u> <u>0</u>
		Imprese individuali in cui il titolare sia una donna o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, siano costituiti da donne o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, sia costituita da donne	

		- Si	<u>3</u>
		- No	<u>0</u>
3	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	- Si	<u>3</u>
		- No	<u>0</u>
4	Introduzione di modelli innovativi per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche quali, dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship	- Si	<u>1</u>
		- No	<u>0</u>
5	Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3)	- Si	<u>1</u>
		- No	<u>0</u>

In caso di ulteriore parità a seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, sarà anteposto il progetto che prevede la migliore ricaduta in termini occupazionali.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alle ricadute positive in termini occupazionali, il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto, fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa.

8. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
9. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
10. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

11. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
12. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito di FI.L.S.E. Spa, ai sensi dell'art. 49 c.3 del Regolamento UE n.2021/1060.
13. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione sarà erogata, entro ottanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario.
2. L'agevolazione sarà erogata secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 40% dell'agevolazione concessa – a richiesta del beneficiario – previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo di contributo;
 - b) acconto pari al 40% dell'agevolazione concessa, in alternativa all'anticipo, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del progetto: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la copia dei titoli di spesa rendicontati e la documentazione ivi richiesta, anch'esse in formato elettronico.
 - c) saldo del contributo: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line", allegando la copia dei titoli di spesa rendicontati e la documentazione ivi richiesta, anch'esse in formato elettronico.
3. L'erogazione delle agevolazioni è, in ogni caso, subordinata, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, ovvero:
 - a) l'acquisizione del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, FI.L.S.E. provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile;
 - b) la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

11) Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
 - a. eseguire l'intervento conformemente alla proposta approvata nei termini previsti all'art. 6;
 - b. produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione.
 - c. mantenere per la durata dell'intervento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
 - d. dare comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
 - e. fornire alla Regione e a F.I.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
 - f. comunicare a F.I.L.S.E. S.p.A. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
 - g. conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
 - h. rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 - *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE)1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
 - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027
- e inoltre
- durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
 - autorizzare, durante le riprese, la presenza sul set dei rappresentanti di Regione Liguria, GenovaLiguria Film Commission – GLFC e F.I.L.S.E. S.p.A.;
 - consentire la realizzazione di riprese fotografiche e/o video sul set (in riferimento alle location e al cast tecnico presente), utilizzabili ai fini di documentazione, promozione e

attività di comunicazione (news, comunicati stampa, pagine pubblicitarie) da parte di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A., previa approvazione del responsabile della comunicazione indicato dalla società di produzione. L'eventuale coinvolgimento del cast artistico sarà invece oggetto di specifico accordo con la produzione;

- consentire, durante le riprese, l'organizzazione di una conferenza stampa e/o una visita sul set rivolta alla stampa locale, nazionale e internazionale, alla presenza del regista e del cast principale, salvo diverso e motivato accordo tra le parti;
 - invitare i rappresentanti di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. a presenziare agli eventi di lancio dell'opera audiovisiva (conferenza stampa nazionale ed eventuale altra anteprima nazionale) e agli eventi legati alla partecipazione dell'opera audiovisiva a rassegne e festival;
 - in fase di lancio del progetto organizzare, preferibilmente nel Comune luogo delle riprese, a proprie spese e alla presenza del regista e del cast principale, una conferenza stampa e un'anteprima del film (o la proiezione di uno o più episodi della serie TV, oppure una serata evento), riservata ad una platea di ospiti individuati da Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. In seconda ipotesi, gli eventi potranno aver luogo nella città di Genova, con la presenza delle istituzioni locali interessate;
 - concedere a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. la possibilità di utilizzare e condividere sulla propria pagina Facebook e/o su altri canali social eventuali contenuti ufficiali sul work in progress della promozione e distribuzione;
 - consegnare a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. tre copie, su supporto digitale, dell'opera completa e dell'eventuale backstage (e/o speciali promozionali);
 - garantire a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission – GLFC e FI.L.S.E. S.p.A. l'utilizzo gratuito di estratti dell'opera della durata massima di 30 minuti, delle foto di scena e del backstage (che potranno essere utilizzati insieme ad altri estratti di opere filmiche), esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione degli enti.
 - apporre nei titoli di testa e come primo cartello dei titoli di coda, così come su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali dell'opera, sia il logo istituzionale della Regione Liguria, nonché la dicitura “con il contributo del PR FESR della Liguria”, con i relativi loghi come indicato da FI.L.S.E. S.p.A.
- i. accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
- j. garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- k. riportare su tutti i documenti di spesa il CUP (codice unico progetto), salvo quanto previsto all'art. 7.
- l. garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
- m. aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo

dell'impresa nel rispetto delle norme antiriciclaggio.

12) Variazioni successive alla concessione del contributo

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a F.I.L.S.E. ogni variazione sostanziale soggettiva del soggetto beneficiario o all'operazione agevolata. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale, ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari.
2. Qualsiasi variazione soggettiva del beneficiario deve garantire che il nuovo soggetto derivante dalla variazione sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando e assuma i medesimi obblighi assunti dal soggetto originario e si impegni a rispettare le previsioni del bando.
3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, F.I.L.S.E. svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria.
4. In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa. Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

13) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:
 - a. sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
 - b. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa entro i termini previsti all'art. 6 del bando;
 - c. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - d. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - e. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. S.p.A. le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili di importo inferiore alla somma minima ammissibile di cui al precedente art. 6, salvo, in questo ultimo caso, cause di forza maggiore debitamente motivate;
 - f. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi

inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;

- g. sia avviata nei confronti del beneficiario una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o altra procedura estintiva equivalente, secondo il codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- h. il beneficiario non abbia rispettato i limiti di cumulo delle agevolazioni e il divieto di doppio finanziamento;
- i. il beneficiario abbia rinunciato alle agevolazioni;

2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento in riduzione complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, che comporti la modifica dell'ordine assunto nella graduatoria iniziale in una posizione che ne avrebbe comportato l'esclusione dal finanziamento, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

In caso di scostamento in riduzione complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, che comporti l'attribuzione di un punteggio ricompreso in un range di cui all'art. 6, punto 1 associato ad una percentuale di contributo inferiore rispetto a quella assegnata, il contributo verrà rideterminato in maniera corrispondente;

In caso di scostamento in riduzione complessivamente rilevato tra il punteggio relativo ai criteri di selezione 1 e 5, assegnato nell'esame istruttorio e quello a consuntivo da cui risulti un punteggio inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa, si procederà alla revoca del contributo concesso.

Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

- 3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
- 4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 1, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione ai sensi dell'art. 16 del codice degli incentivi, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la

realizzazione dell'iniziativa agevolata.

5. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

14) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio da F.I.L.S.E., in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto, su un campione delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.
3. Oltre ai controlli di cui al comma 2 del presente articolo, F.I.L.S.E. può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.
4. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 13 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

15) Monitoraggio e valutazione

1. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da F.I.L.S.E. finalizzati al monitoraggio e alla valutazione in itinere ed ex post degli incentivi.

16) Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

- 1) Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
- 2) Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali

(citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. e sono state integrate anche con:
7. energia;
8. paesaggio e beni culturali;
9. elettromagnetismo;
10. rumore;
11. popolazione e qualità della vita.

3) In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

4) Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

5) Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è

stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

6) Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.4. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

17) Tutela della privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)

2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 14 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando “Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive”, nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando “Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive”.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it, settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)

CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE AFFERENTI AI BANDI "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PRODUZIONE DI PROGETTI AUDIOVISIVI" E "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTRAZIONE DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE" DELL'AZIONE 1.3.4. DEL P.R. F.E.S.R 2021 -2027, PER L'ANNO 2026, E LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE.

CUP: G31C26000410009

CIG: BC92BB58BB

TRA

la Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente *pro tempore* del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con decreto n. _____ del _____;

E

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E., rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione _____;

PREMESSO CHE

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 7329 del 10 ottobre 2022 ha approvato il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" CCI 2021IT16RFPR009;
- la decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 6.3.2024 reca la modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7329 che approva il programma "Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Liguria in Italia;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2026) 1424 del 4.3.2026, reca la

modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7329 che approva il "Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Liguria in Italia CCI 2021IT16RFPR009;

- nell'ambito dell'OS 1 del PR FESR 2021-2027 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", è prevista l'azione 1.3.4. "Progetti di investimento delle imprese che operano sfruttando e valorizzando economicamente gli attrattori culturali e naturali della Regione.";
- con Deliberazione n. 984 del 13/10/2023 la Giunta regionale:
 - ha designato FI.L.S.E. S.p.A. quale Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione delle azioni 1.3.4 e 1.3.7 del PR Liguria FESR 2021-2027, approvando lo schema di Accordo tra l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 e FI.L.S.E. S.p.A., a cui ha fatto seguito la sottoscrizione tra le parti in data 21/12/2023;
 - ha stabilito di provvedere, attraverso successivi provvedimenti, alla approvazione di specifiche convenzioni tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative delle singole misure attivate e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 1.3.4. contenuta nel PR FESR 2021-2027, i bandi "Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi" e "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" approvati con decreto n. _____ del _____, costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

La presente Convenzione è finalizzata alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti ai bandi attuativi dell'Azione 1.3.4. "Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi" e "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" del PR FESR 2021-2027 adottati con decreto n. _____ del _____ e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso

assegnate.

Art. 3

1. Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate con decreto n. _____ del _____ quali dotazioni finanziarie assegnate al bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi”, per un importo complessivo di € 750.000,00 e al bando “Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive”, per un importo complessivo di euro 1.000.000,00, attuativi dell’azione 1.3.4. dell’Obiettivo Specifico 1 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” del PR FESR 2021-2027, con l’incarico di gestione degli interventi previsti dai bandi medesimi secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie affidate per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell’Accordo per l’assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio occorso con deliberazione della Giunta regionale n. 984/2023, siglato dalle parti in data 21/12/2023;
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

1. F.I.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie di cui all’art. 3, trasferite da Regione, su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l’obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. F.I.L.S.E. terrà una gestione amministrativa e contabile separata per ciascuna dotazione finanziaria e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l’importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile per ciascun bando.
2. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.
3. F.I.L.S.E. si impegna a gestire le giacenze dei fondi, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l’acquisto di titoli di Stato e similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. Le forme di gestione della liquidità dovranno in ogni caso essere tali da consentire l’immediato smobilizzo in tempo utile per l’erogazione di nuove agevolazioni. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria dovranno essere accreditati al fondo.

Art. 5

1. Le disponibilità di ciascun fondo sono costituite dalle dotazioni di cui all’art. 3 e vengono

alimentate dai proventi maturati sulle somme di denaro ivi depositate, che verranno versati alla Regione con le modalità che saranno da essa definite e indicate a FI.L.S.E., da eventuali riduzioni di contributo e dagli eventuali recuperi di somme erogate.

2. Per contro, tali disponibilità vengono diminuite dalle erogazioni delle agevolazioni liquidate ed alle eventuali perdite.
3. La disponibilità di ciascun è, altresì, implementata da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati dalla Regione.
4. In tal caso saranno stipulati tra le parti idonei atti integrativi della presente Convenzione.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2027, fermo restando il termine del 31/12/2026 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

1. FI.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nelle attività oggetto della Convenzione, non ritrova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. FI.L.S.E. S.p.A. e il personale impegnato si obbligano al rispetto dei doveri previsti dal Codice di comportamento del Personale della Giunta di Regione Liguria messo a disposizione per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza;

Art. 8

1. FI.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. FI.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di FI.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle procedure inerenti ai due bandi “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” e “Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive” attuativi dell’azione 1.3.4. del PR FESR 2021-2027, approvati con decreto n. _____ del _____, relative all’anno 2026, un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 215.255,81 oltre IVA (€ 262.612,09 IVA inclusa).

Il corrispettivo complessivamente riconosciuto a F.I.L.S.E. per le attività 2026 previste dalla presente Convenzione è determinato come segue:

A. Per le attività di gestione delle procedure inerenti al bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” è riconosciuto un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 154.488,22 oltre IVA (€ 188.475,63 IVA inclusa), così distinta:

- a) l’importo per le attività propedeutiche alla presentazione delle domande, la scrittura informatica dei template della piattaforma bandi online relative all’istruttoria, l’attività di animazione, l’attività informativa ed esplicativa alle imprese e quella di front office è quantificato in complessivi € **4.135,72** oltre IVA;
- b) una quota delle risorse finanziarie assegnate a compenso dell’attività di gestione delle stesse quantificata in relazione ai costi diretti in € **3.040,42** oltre IVA;
- c) un importo per ciascuna domanda istruita e ammessa all’agevolazione pari a € 1.557,39 oltre IVA, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 45 pratiche deliberate positive) per un importo complessivo di € **70.082,55** oltre IVA;
- d) un importo per ciascuna domanda istruita e non ammessa all’agevolazione pari a € 1.470,01 oltre IVA, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 5 pratiche negative) per un importo complessivo di € **7.350,05** oltre IVA;
- e) l’importo di € 1.170,07 oltre IVA per ciascuna erogazione di anticipo o acconto del contributo concesso, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 13 pratiche erogate) per un importo complessivo pari ad € **15.210,91** oltre IVA;
- f) l’importo di € 1.370,65 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 2 pratiche erogate) per un importo complessivo pari ad € **2.741,30** oltre IVA;
- g) l’importo di € 1.368,84 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne

- (stimate/quantificate n. 2 pratiche sottoposte a controlli) per un importo complessivo di **€ 2.737,68** oltre IVA;
- h) un importo pari ad **€ 31.589,59** oltre IVA per spese generali pari al 30% afferenti alle attività di cui ai precedenti punti;
 - i) l'importo di € 300,00 oltre IVA per ciascuna pratica sottoposta al parere della Commissione tecnica prevista da bando, costituita da esperti del settore di cui F.I.L.S.E. si avvale per l'esame e la verifica dei progetti (si stima che vengano sottoposte al parere della Commissione nel corso del 2026 52 pratiche per un importo complessivo di **€ 15.600,00** oltre IVA);
 - j) **€ 2.000,00** oltre IVA a copertura dei costi specialistici esterni di supporto legale di carattere stragiudiziale e giudiziale stimati. Eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti da F.I.L.S.E. a Regione Liguria al fine di individuare le necessarie coperture.

B. Per le attività di gestione delle procedure inerenti al bando “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” è riconosciuto un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 60.767,59 oltre IVA (€ 74.136,46 IVA inclusa), così distinta:

- a) l'importo per le attività propedeutiche alla presentazione delle domande, la scrittura informatica dei template della piattaforma bandi online relative all'istruttoria, l'attività di animazione, l'attività informativa ed esplicativa alle imprese e quella di front office è quantificato in complessivi **€ 3.982,92** oltre IVA;
- b) una quota delle risorse finanziarie assegnate a compenso dell'attività di gestione delle stesse quantificata in relazione ai costi diretti in **€ 2.948,61** oltre IVA;
- c) un importo per ciascuna domanda istruita e ammessa all'agevolazione pari a € 1.557,39 oltre IVA, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 12 pratiche deliberate positive) per un importo complessivo di **€ 18.688,68** oltre IVA;
- d) un importo per ciascuna domanda istruita e non ammessa all'agevolazione pari a € 1.470,01 oltre IVA, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 4 pratiche negative) per un importo complessivo di **€ 5.880,04** oltre IVA;
- e) l'importo di € 1.170,07 oltre IVA per ciascuna erogazione di anticipo o acconto del contributo concesso, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 6 pratiche erogate) per un importo complessivo pari ad **€ 7.020,42** oltre IVA;
- f) l'importo di € 1.393,25 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate

- n. 1 pratiche erogate) per un importo complessivo pari ad € **1.393,25** oltre IVA;
- g) l'importo di € 1.368,84 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 1 pratiche sottoposte a controlli) per un importo complessivo di € **1.368,84** oltre IVA;
- h) un importo pari ad € **12.384,83** oltre IVA per spese generali pari al 30% afferenti alle attività di cui ai precedenti punti;
- i) l'importo di € 300,00 oltre IVA per ciascuna pratica sottoposta al parere della Commissione tecnica prevista da bando, costituita da esperti del settore di cui F.I.L.S.E. si avvale per l'esame e la verifica dei progetti (si stima che vengano sottoposte al parere della Commissione nel corso del 2026 17 pratiche per un importo complessivo di € **5.100,00** oltre IVA);
- j) € **2.000,00** oltre IVA a copertura dei costi specialistici esterni di supporto legale di carattere stragiudiziale e giudiziale stimati. Eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti da F.I.L.S.E. a Regione Liguria al fine di individuare le necessarie coperture.
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sul presente atto aggiuntivo non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
- Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste del presente atto aggiuntivo, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di F.I.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell'”in house providing”.
- Sono riconosciute, le spese sostenute a partire dalla data di approvazione del bando attuativo dell'Azione in oggetto, da rendicontare secondo quanto indicato al successivo art. 10.

Art. 10

1. F.I.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 28 febbraio 2027, F.I.L.S.E. trasmette a Regione, per ciascun fondo:
 - a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2026, contenente i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzia l'elenco delle operazioni effettuate, la descrizione dei movimenti, dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte e ii) un bilancio della gestione

delle risorse versate che evidenzia la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.

- b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31/12/2026.
- 3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da F.I.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell' Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 1.3.4., ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra F.I.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla

esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto aggiuntivo il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di F.I.L.S.E. S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da F.I.L.S.E. S.p.a. non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia. Letto,
approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria Il Dirigente del Settore
Competitività Dott. Gloria Donato

Per F.I.L.S.E. SpA



REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Direzione generale centrale Finanza, bilancio e controlli

Struttura Unità organizzativa Bilancio e ragioneria

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Decreto del dirigente

Identificativo Atto: 2026-AM-5843

Data: 29/07/2026

Oggetto: PR FESR Liguria 2021-2027. Approvazione bandi "Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi" e "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" attuativi dell'Azione 1.3.4 e schema di Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. (Spesa: Euro 2.012.612,09)

Si certifica che con atto interno numero **1526** nell'esercizio **2026** in data **31/07/2026** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Spese: Impegni

Anno	Numero
2026	9113;9114;9115;9116;9117;9118;9119;9120;9121

Entrate: Accertamenti

Anno	Numero
2026	4714;4715;4716;4717;4718;4719

Data di approvazione: 31/07/2026 15:50

Approvato da: FERRANDO Marco Erasmo

Identificativo atto: 2026-AM-5843

Area tematica: Attività produttive > Attività Produttive ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gloria DONATO Dirigente Responsabile di Giunta		-	31-07-2026 15:52
Approvazione ragioneria	Marco Erasmo FERRANDO		-	31-07-2026 15:50
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria DONATO Dirigente Responsabile di Giunta		-	31-07-2026 13:46
Approvazione legittimità	Angela MILAZZO		-	31-07-2026 13:40
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Fabio GENTILUOMO		-	31-07-2026 12:58

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria